

On.le

Autorità nazionale garante per l'infanzia e l'adolescenza

Via di Villa Ruffo, 6

00196 Roma

a mezzo pec: segreteria@garanteinfanzia.org

On.le

Garante regionale dei diritti della persona del Friuli Venezia Giulia

Piazza Oberdan, 5

34133 Trieste

a mezzo pec: garanteavg@certregione.fvg.it

Torino, Venezia 18 novembre 2020

Oggetto: direttiva del 31.08.2020 della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste

Alle scriventi associazioni – che per previsione statutaria hanno finalità di contrasto di atti di discriminazione – è stata segnalata la direttiva del 31 agosto 2020 della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Trieste avente ad oggetto il "*rintraccio di sedicenti minori stranieri non accompagnati*".

Tale atto, seppur rispondente ad un comprensibile allarme della magistratura del Friuli Venezia Giulia per l'aumento degli ingressi di soggetti che si dichiarano minori stranieri non accompagnati, presenta alcune indicazioni che contrastano con la normativa in vigore.

In particolare ci si riferisce al punto 1, rubricato "*stranieri sedicenti minori non accompagnati*" a mente del quale "*se in sede di identificazione non sorge alcun "fondato dubbio" (cfr. art. 5 comma 2,3,4 e 8 Legge n.47/2017) che il soggetto possa essere minore degli anni 18, indipendentemente da quanto dallo stesso dichiarato, il soggetto sarà considerato maggiorenne*".

L'uso del lemma "*fondato dubbio*" viene utilizzato nella disposizione della Procura in un senso antitetico a quello emergente dalle norme da cui si pretende di estrapolarlo: esso infatti viene riferito alla presunta certezza della maggiore età del soggetto ed è sufficiente per procedere al suo respingimento. Nulla si dice sui criteri con cui verrebbe raggiunta tale asserita obiettività della valutazione.

Per converso l'art. 19 bis, commi 2 e 4 del D.Lgs 142 del 2015, inserito dall'art. 5 della Legge n.

47 del 2017, prescrive che, qualora l'Autorità amministrativa ritenga confutabile la minore età dichiarata dal deducente, debba obbligatoriamente attivare le procedure multidisciplinari di determinazione della stessa; tale accertamento deve avvenire con modalità meno invasive possibili e nello specifico possibilmente tramite l'esame dei documenti anagrafici (comma 3) o, in loro mancanza, mediante esami socio-sanitari disposti dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (comma 4). All'esito di tali accertamenti l'età deve essere stabilita tramite un provvedimento dell'autorità giudiziaria (comma 9), impugnabile.

Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura minorile triestina, nessuna discrezionalità residua in capo alle forze di polizia relativamente all'accertamento dell'età dei soggetti dichiaratisi minorenni, nemmeno in casi che possano apparire particolarmente palesi.

Sempre ai sensi del capoverso dell'art. 19 bis *“in ogni caso, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori previste dalla legge”*.

In nessun caso, quindi, prima dell'accertamento giudiziale è possibile procedere all'allontanamento del soggetto dichiaratosi minore, il quale va considerato come persona inespellibile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 1998. Viepiù, in base al comma 9 del summenzionato art. 19 bis, qualora, nonostante gli accertamenti, *“permangono dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge”*.

Ciò, naturalmente non esclude la revoca delle misure a seguito di un provvedimento giurisdizionale definitivo che determini l'avvenuto conseguimento della maggiore età, nonché ogni eventuale conseguenza penale per le false dichiarazioni.

Sulla base delle suesposte considerazioni e del riportato quadro normativo, le scriventi Associazioni manifestano la loro preoccupazione che l'attuazione della direttiva del 31 agosto 2020 della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Trieste possa portare a respingimenti illegittimi e a concreti rischi per l'incolumità dei soggetti coinvolti.

Chiediamo pertanto agli intestati Garanti di vigilare sulla cessazione di tali prassi e sul rispetto delle tutele riconosciute dall'ordinamento in favore dei minori stranieri non accompagnati, anche nelle zone di confine terrestre.

Si resta a disposizione per un'auspicabile interlocuzione, nonché per eventuali delucidazioni.

Con osservanza

Avv. Lorenzo Trucco
Presidente ASGI

Avv. Enrico Varali
Presidente CAIT

Avv. Alessandra Fantin
Referente regionale ASGI